



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 38

del 9 marzo 2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – DPC/34 del 27/02/2020 - *Ordinanza Balneare 2020* – modifica integrazione dell'art. 5 “Disposizioni per il libero accesso sulle spiagge” ed Abrogazione lett. e), punto 2 dell'art. 6.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la Determinazione n. DPC/34 del 27 febbraio 2020 – Ordinanza Balneare 2020;

VISTO l'Art. 5 “Disposizioni per il libero accesso alle spiagge” della Determinazione n. DPC/34 del 27/02/2020 che disciplina:

1. Nelle aree in concessione per scopi turistico-ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
 - a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione;
 - b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.
2. L'accesso di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 5, comma 9, del PDMR vigente.
3. Nell'arco orario compreso tra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari se non con il consenso del concessionario.

VISTO l'Art. 6 “Disciplina delle attività turistico ricreative in mare”, comma 2, punto e) che disciplina:

- a) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 6 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e pedalò, piccoli natanti e/o derive non superiori a mt. 4,50 di lunghezza. Negli specchi acquei antistante le concessioni destinate ad attività nautiche potranno

essere installati gavitelli fino al limite massimo di 10 unità per piccoli natanti e/o derive non superiori a mt. 4,50 di lunghezza.

VISTA la nota n. 0006606 del 5/03/2020 della Direzione Marittima di Pescara ;

CONSIDERATO necessario ed opportuno accogliere quanto segnalato e proposto dalla Direzione Marittima di Pescara anche in riferimento alla possibilità di eliminare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la sicura e libera balneazione;

DETERMINA

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

- di modificare il titolo dell'art. 5 in "Disposizioni per il libero accesso alle spiagge e libero transito sulla battigia";
- di integrare l'art. 5 con i seguenti commi:
 4. *"è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 della battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";*
 5. *"è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";*
- Di abrogare la lettera e), comma 2 dell'art. 6:
- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di provvedere alla pubblicazione dell'apposita Ordinanza sul Burat e sul sito Web Sezione "Amministrazione Trasparente" e "Avvisi" della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Pescara

L'estensore

Ettore Mantini

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo

Spec. Amm.vo Ettore MANTINI